



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale**

Seduta del 30 dicembre 2015 n. 129

OGGETTO: DELIBERA PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN CAPO ALLA ECO.LAN. S.P.A.- RICHIESTA PROGETTO.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **30** del mese di **dicembre** alle ore **15,45** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 – FORTI Marcello

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 – MARINO Patrizio

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 – MUSA Franco

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 - NAPOLEONE Giulio

	X
--	---

5 – BERNARDI Gilberto

X	
---	--

13 – SCIMO' Francesco

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 – RICCI Carlo E.M.

X	
---	--

15 – SECCIA Alessandro

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 – UCCELLI Marco

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **14** e assenti n. **3** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento il consigliere Coletti, come da resoconto allegato.

Seguono gli interventi, come da resoconto, dei consiglieri Ricci, Castiglione e Marino.

Lascia definitivamente la seduta il consigliere Di Martino.

Intervengono i consiglieri Musa, Coletti e Seccia che chiede una sospensione della seduta, che messa a votazione da parte del Presidente del consiglio viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

Alle ore 19,31 la seduta riprende con la presenza di 12 componenti il consiglio comunale: Sindaco d'Ottavio, Castiglione, Cieri, Presidente Cocciola, Coletti, Bernardi, Ricci, Forti, Marino, Scarlato, Seccia e Uccelli.

Interviene il consigliere Castiglione che chiede chiarimenti al segretario generale, che risponde.

Il consigliere Castiglione abbandona definitivamente l'aula consiliare.

Seguono gli interventi del consigliere Cieri, che propone un ordine del giorno sull'argomento in discussione, poi Ricci, Coletti, che invita a modificare concordemente la proposta di delibera, e Seccia che presenta un emendamento modificativo di più punti.

Rientra in aula il consigliere Musa.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Seccia che viene approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Marino)

Successivamente, pone in votazione l'emendamento del consigliere Cieri che viene approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Uccelli).

Infine pone in votazione la proposta di delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 28/12/2010, a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano, è stata costituita la società ECO.LAN Spa, divenuta operativa dal 23/03/2011, società a totale capitale pubblico, partecipata da n. 53 Comuni della Provincia di Chieti, e di cui anche il Comune di Ortona è azionista, con una partecipazione azionaria, corrispondente all' 14,35% del capitale sociale;

PREMESSO, altresì, che lo Statuto della ECO.LAN. Spa, all'art. 2 prevede, nell'ambito della definizione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, la "*gestione dei rifiuti*";

DATO ATTO che il ciclo dei rifiuti, in quanto servizio pubblico locale, non presentando le caratteristiche di universalità e accessibilità che consentono il contestuale operare di più gestori sul territorio, non si presta in alcun modo alla limitazione di diritti di esclusiva cosicché il Comune mantiene il ruolo di Ente concedente/affidante il servizio;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4 della L. 148/2011, ha ritenuto illegittima tale norma in quanto la compressione della possibilità di ricorrere all'affidamento diretto è in contrasto con

quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'Ente locale, purché sussistano le seguenti condizioni:

- i. capitale totalmente pubblico della società affidataria;
- ii. sussistenza del cosiddetto "controllo analogo" a quello esercitato dall'Ente sui propri uffici;
- iii. svolgimento, da parte dell'affidatario, della propria attività prevalentemente in favore dei Comuni azionisti e al bacino territoriale di riferimento.

DATO ATTO che ECO.LAN Spa presenta le caratteristiche in "*house providing*" pienamente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in materia (ECO.LAN Spa è infatti società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, e che realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano);

ATTESO che la ECO.LAN Spa ha effettuato una profonda riorganizzazione aziendale tesa alla gestione dei servizi di igiene urbana per tutti i Comuni soci nonché alla realizzazione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani in linea con i dettami della vigente pianificazione di settore;

EVIDENZIATO che la ECO.LAN Spa ha conseguito i risultati attesi nei comprensori comunali in cui gestisce direttamente il servizio di igiene urbana con la modalità di raccolta "*Porta a Porta*", sia in termini di valori di raccolta differenziata raggiunti (>70%), sia in termini di organizzazione della commessa in sintonia ed armonia con i pubblici uffici competenti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che impone la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

RICORDATO che il predetto comma, impone la dismissione della partecipazione in società non indispensabili al perseguimento dei propri fini istituzionali;

RITENUTO che nel caso della ECO.LAN Spa, non ricorrono i criteri fissati dal legislatore, art. 1 comma 611 del Legge n. 190/2014, per procedere alla soppressione della società. Infatti la ECO.LAN Spa:

- è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ortona ed è operativa (ai sensi dell'art.19, c.1, lett.a, d.l. 95/2012, conv. Ex l. 135/2012, è stata inserita espressamente tra le funzioni fondamentali dei comuni, il cui esercizio è obbligatorio per l'ente titolare, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi);
- non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- costituisce già un esempio di aggregazione, se non di società esistenti, di gestioni di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

RILEVATO, pertanto, che nel caso di specie il Comune di Ortona non ritiene di procedere alla dismissione della propria quota di partecipazione alla ECO.LAN SpA, cui al contrario dovrà essere affidato il servizio di igiene urbana, alla scadenza dell'attuale affidamento, in coerenza con i dettami del predetto art. 1, comma 611 della L. 190/2014;

EVIDENZIATO che attualmente il servizio di igiene urbana per il Comune di Ortona è svolto dalla società "Ortona Ambiente" (società mista partecipata dal Comune per il 51% e dalla Soc. IGAM per il rimanente 49%) e che il relativo affidamento andrà a scadere il 30.09.2016;

EVIDENZIATO, altresì, che, nei termini di legge, il Comune di Ortona non ha alienato la predetta percentuale del 51% in favore del socio privato e che, pertanto, la citata Società mista sarà oggetto di procedura di scioglimento;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ex art. 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Organizzazione dei pubblici servizi);

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 "Attribuzione dei Consigli";

RITENUTA, nel caso di specie e per tutto quanto sopra esposto, la sussistenza dei motivi di pubblico interesse;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 3, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 45/2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI DARE MANDATO** alla società ECO.LAN Spa di rimettere presso gli uffici comunali competenti un proposta progettuale recante le disposizioni tecniche ed economiche caratterizzanti il nuovo servizio di igiene urbana con le modalità di raccolta "*Porta a Porta*" e i servizi annessi e complementari, quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- il trasporto e tutti gli smaltimenti, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la gestione delle isole ecologiche, dei centri di raccolta e di quello del riuso, la raccolta del verde, dei rifiuti urbani pericolosi, degli ingombranti e dei rifiuti abbandonati, la derattizzazione e la disinfestazione del territorio comunale,
2. **DI RISERVARSI** ogni decisione riguardante l'eventuale affidamento alla luce dei risultati di verifica del progetto e dei costi relativi al servizio;
3. **DI STABILIRE** che tutti i costi per la predisposizione del progetto e della proposta sono a carico della società ECOLAN.
4. **DARE MANDATO** al Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti, per quanto di competenza, di valutare ogni altra possibilità di gestione del servizio di raccolta rifiuti, ivi compreso la possibilità della valutazione e cessione delle quote societarie di Ortona Ambiente del Comune di Ortona con contestuale proroga del contratto in atti manifestando volontà in tal senso.

Abbandona l'aula il consigliere Coletti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su conforme proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

con la seguente, separata votazione: espressa per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4.

Alle ore 19.57 il Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 8 febbraio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 8 febbraio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**